



ISTITUTO PER LO STUDIO  
E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 177 del 16/12/2016)

N° 231 del 18/09/2017

Oggetto: approvazione ACCORDO TRA ISTITUTO PER LO STUDIO E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA E SCUOLA MARESCIALLI E BRIGADIERI DELL'ARMA DEI CARABINIERI		
Struttura Proponente:	Direzione Sanitaria	
Proposta n:	Responsabile del Procedimento	Domenichini Umberto 
	Estensore:	Domenichini Umberto 

**IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**



Importo di spesa:

Conto Economico n.

Eseguibile a norma di Legge dal

18 SET, 2017

Pubblicato a norma di Legge il

18 SET, 2017

Inviato al Collegio Sindacale il

18 SET, 2017

**DIRETTORE GENERALE**

di questo Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139, Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 177 del 16.12.2016.

18 SET, 2017

**Visto/a:**

- il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni
- la Legge Regionale Toscana n. 40 del 24/02/2005 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale così come modificata dalla successive Leggi Regionali n. 26/2014 e n. 86/2014;
- la LRT 4 febbraio 2008 n. 3, modificata dalla LRT n.32 del 19.06.2012, in forza della quale ISPO e' Ente del SSR, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- Delibera del Direttore Generale ISPO n. 292 del 24.12.15;
- gli articoli 11, 19 e 47, comma 5 punto c) della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i. Istituzione del servizio sanitario nazionale;
- il DPCM 12 gennaio 2017 Livelli essenziali di assistenza, in base al quale gli screening oncologici (mammella, cervice e colon retto) costituiscono un Livello Essenziale di Assistenza (LEA), che ogni Regione deve garantire alle persone aventi diritto;
- la D.G.R.T. 24 marzo 2004, n. 493 Livelli essenziali di assistenza – Indirizzi alle Aziende Sanitarie sulle modalità di partecipazione alla spesa;
- l'art. 6, comma 1, del il DPCM 31 gennaio 1958, n. 136 Regolamento anagrafico;
- la Circolare Ministero della Sanità 11 maggio 1984, n. 1000.116 Iscrizione negli elenchi delle Unità sanitarie locali

**PREMESSO che :**

- l'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO):
  - è ente del Servizio sanitario regionale, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, ai sensi della LR n. 3/2008 e s.m.i.;
  - la sua missione consiste nel promuovere, produrre, misurare e studiare azioni di prevenzione primaria, secondaria e terziaria dei tumori, nell'ambito del servizio sanitario pubblico;
  - nell'ambito dei principi indicati nella Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i., esercita, tra le altre, le seguenti attività istituzionali:
    - a) ricerca, valutazione e sorveglianza epidemiologica, promozione e realizzazione di progetti di intervento nel campo della prevenzione primaria in ambito oncologico, sia nella popolazione generale che in sottogruppi a rischio specifico;
    - b) ricerca, valutazione epidemiologica e dell'appropriatezza delle tecnologie Health Technology Assessment (HTA), definizione dei percorsi diagnostici nel campo della prevenzione secondaria in ambito oncologico e promozione e realizzazione di programmi di screening oncologico;
    - c) organizzazione, esecuzione, monitoraggio delle procedure diagnostiche correlate agli screening istituzionali;
    - d) prevenzione terziaria con specifico riferimento al follow-up, al sostegno psicologico ed alla riabilitazione dei pazienti oncologici;
    - e) sorveglianza epidemiologica relativa agli aspetti di stile di vita, incluse le abitudini alimentari e voluttuarie e i livelli di attività fisica, le esposizioni ambientali e occupazionali e gli aspetti socio-economici collegati;
    - f) studio di suscettibilità individuale e di gruppi ad alto rischio;
    - g) attività ambulatoriali e di laboratorio, diagnostiche e specialistiche, sulla base della programmazione regionale e di Area Vasta, per la prevenzione, la ricerca e l'assistenza oncologica;
    - h) aggiornamento professionale, nell'ambito della prevenzione oncologica, per le aziende sanitarie del servizio sanitario regionale e nazionale.
  - costituisce il riferimento prioritario per gli Organi di governo regionale per ciò che riguarda l'epidemiologia oncologica, gli screening, la riabilitazione oncologica ed i percorsi speciali di senologia clinica;
  - garantisce, attraverso le forme previste dalle normative nazionali e regionali e nel rispetto dei principi della centralità della persona, la partecipazione delle associazioni di volontariato e di promozione sociale nell'ambito dell'attività dell'Istituto;
  - la sua visione strategica è rivolta ad assicurare, nel rispetto degli obiettivi posti dagli atti di pianificazione nazionale e regionale, la massima accessibilità ai servizi per i cittadini, l'equità delle prestazioni erogate, il

raccordo istituzionale con gli enti locali, il collegamento con le altre organizzazioni sanitarie e del volontariato, l'ottimizzazione e l'integrazione delle risorse;

- le sue attività e organizzazione sono rivolte ad assicurare, promuovere e tutelare:

- a. la salute delle persone e della collettività, nell'ambito di un sistema universalistico;
- b. la risposta, nel rispetto della dignità umana, ai reali bisogni della comunità e delle singole persone;
- c. la comprensione ed il rispetto delle persone assistite, anche in considerazione delle diverse esigenze sociali, culturali e personali;
- d. l'umanizzazione dell'assistenza (accoglienza, tempestività, trasparenza, rispetto della privacy);
- e. il consolidamento e lo sviluppo, nell'ambito della sanità pubblica, degli interventi di prevenzione oncologica primaria, secondaria e terziaria, secondo criteri guida di equità, qualità, appropriatezza e integrazione strutturata con la ricerca nel settore;

- la Scuola Marescialli e Brigadieri dell'Arma dei Carabinieri Firenze ( di seguito anche Scuola) assolve utilmente ad una funzione di integrazione strutturale con le finalità proprie del SSN;

**CONDIDERATO INOLTRE CHE** l'ISPO di seguito anche Istituto), per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può stipulare, sulla base della normativa vigente, accordi di collaborazione con soggetti pubblici e privati e partecipare a fondazioni e società, tipiche e atipiche;

#### **PRESO ATTO :**

- dell'esigenza della Scuola Marescialli e Brigadieri dell'Arma dei Carabinieri Firenze, di garantire la prevenzione delle patologie oncologiche per la popolazione stanziale consistente in circa 3000 persone, ivi comprese le famiglie dei militari, per cui la medesima ha proposto di poter stipulare un protocollo d'intesa della durata di 12 mesi dalla data di sottoscrizione, per attività a carattere clinico preventivo, nonché formazione ed informazione del personale in materia di prevenzione oncologica mettendo a disposizione spazi adeguati che ISPO accetta di utilizzare, ritenendoli idonei allo scopo;
- della Circolare Ministero della Sanità 11 maggio 1984, n. 1000.116 Iscrizione negli elenchi delle Unità sanitarie locali che :
  - ribadisce come la legge sanitaria sia finalizzata ad assicurare l'assistenza a tutta la popolazione presente sul territorio nazionale, a prescindere da qualsiasi relazione tra le persone e un determinato Comune;
  - recita che possono essere iscritti in appositi elenchi della USL le persone non residenti – ossia non iscritte nell'anagrafe di uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale della USL stessa, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento anagrafico – tra cui sono compresi i militari di carriera e loro familiari assegnati a prestare servizio, in via temporanea, in una località diversa da quella di residenza per oltre tre mesi;
- che, al fine di garantire il servizio de quo, le Parti in data 12.09.17, (e mail della Direzione sanitaria agli atti del fascicolo), a seguito delle trattative intercorse si sono accordate sul testo di cui all'all. A al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale ;
- che l' Accordo de quo :
  - definisce modalità organizzative e procedurali per assicurare agli allievi carabinieri e al personale della Scuola e ai loro familiari, le attività di prevenzione primaria e le attività di prevenzione secondaria oncologica erogate come LEA.
  - Prevede :
    - l'AVVIO DI PERCORSI di attuazione e di implementazione dei contenuti del presente Accordo, con particolare attenzione allo scambio di esperienze dei diversi attori che operano nell'ambito delle attività di prevenzione oncologica primaria e secondaria;
    - l'ADOZIONE DI NUOVI STRUMENTI e potenziamento degli esistenti, al fine di sviluppare una conoscenza integrata e il coordinamento delle azioni tra le risorse messe a disposizione dagli enti firmatari ed eventualmente altre risorse che si rendano disponibili (finanziamenti europei, statali, regionali ecc.), al fine di ottimizzarne l'utilizzo.
- ha validità per la durata di 12 mesi dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo di anno in anno per i successivi 3 anni, previa richiesta ed accettazione delle parti ed il diritto di recesso potrà essere esercitato tramite espressa disdetta a mezzo posta elettronica certificata entro tre mesi precedenti la scadenza;

- è senza oneri aggiuntivi per la Scuola e ISPO si impegna unicamente a fornire alla Scuola il materiale d'uso per la ricerca del sangue occulto fecale;
- è soggetto all'imposta di bollo. La spesa di bollo e la registrazione del presente accordo sono a carico di ISPO ai sensi delle disposizioni vigenti;
- che Oneri relativi ad eventuali accertamenti ed ulteriori screening nonchè per l'accesso alle relative prestazioni saranno a carico dei diretti interessati nell'ambito del rapporto tra paziente e Istituto e non potranno essere in alcun modo attribuiti all'Amministrazione Militare.

**Ritenuto** opportuno procedere all'approvazione dello schema di Accordo di cui all'allegato **A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Considerato** dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi della normativa vigente

**Con** la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza (ai sensi del D.Lgs. 502/92 e ss.mm. e ii.);

### DELIBERA

per le motivazioni espresse in parte narrativa che s'intendono integralmente richiamate :

- 1) di approvare, autorizzandone la stipula, lo schema di Accordo tra ISPO e la Scuola Marescialli e Brigadieri dell'Arma dei Carabinieri Firenze, di cui all' allegato di lettera "A" quale parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di definire i rapporti di reciproca collaborazione tra i due Enti sottoscrittori per la promozione, l'istituzione e lo sviluppo di attività di comune interesse nel settore della sanità pubblica, mediante l'impiego delle risorse, delle strutture e dei mezzi in rispettiva dotazione da individuare con successivi accordi, al fine di consentire sinergie tali da garantire standard qualitativi di eccellenza per l'utenza civile e militare.
- 2) di dar atto che:
  - l'Accordo :
    - ha validità per la durata di 12 mesi dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo di anno in anno per i successivi 3 anni, previa richiesta ed accettazione delle parti ed il diritto di recesso potrà essere esercitato tramite espressa disdetta a mezzo posta elettronica certificata entro tre mesi precedenti la scadenza;
    - è senza oneri aggiuntivi per la Scuola e ISPO si impegna unicamente a fornire alla Scuola il materiale d'uso per la ricerca del sangue occulto fecale;
    - è soggetto all'imposta di bollo. La spesa di bollo e la registrazione del presente accordo sono a carico di ISPO ai sensi delle disposizioni vigenti
    - prevede che Oneri relativi ad eventuali accertamenti ed ulteriori screening nonchè per l'accesso alle relative prestazioni saranno a carico dei diretti interessati nell'ambito del rapporto tra paziente e Istituto e non potranno essere in alcun modo attribuiti all'Amministrazione Militare.
  - le attività di prevenzione secondaria (screening), previste nell'accordo saranno effettuate gratuitamente, al pari con gli altri cittadini italiani, previa acquisizione da parte degli interessati, del domicilio sanitario presso l'ASL Toscana Centro, che rimborserà all'istituto il costo degli esami effettuati.
  - gli interessati potranno anche usufruire, previo pagamento del ticket, ove dovuto, delle prestazioni non di screening.
- 3) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della normativa vigente;
- 4) di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 42 comma 2, della Legge Regionale Toscana n. 40 del 24.08.2005.

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
Dr. Riccardo Poli

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
Dr. Fabrizio Carraro

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Prof. Gianni Amunni

Elenco degli allegati

Allegato "A" Schema **ACCORDO TRA ISTITUTO PER LO STUDIO E LA PREVENZIONE  
ONCOLOGICA E SCUOLA MARESCIALLI E BRIGADIERI DELL'ARMA DEI CARABINIERI**  
pp. 5

**ACCORDO**  
**TRA**  
**ISTITUTO PER LO STUDIO E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA**  
**E**  
**SCUOLA MARESCIALLI E BRIGADIERI DELL'ARMA DEI CARABINIERI**  
**TRA**

- **l'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica** (di seguito denominato ISPO o Istituto) – C.F. e P.IVA 05092070480, rappresentato dal Direttore Generale Prof. Gianni Amunni, domiciliato per la carica in Via Cosimo il Vecchio, n° 2 – Firenze

**E**

- **Scuola Marescialli e Brigadieri dell'Arma dei Carabinieri Firenze** (di seguito denominata Scuola), - C.F. e P.IVA 80094490150, rappresentata dal Capo del Servizio Amministrativo, Cap. Michela Villa, domiciliato per la carica in Viale Salvo D'Acquisto, n° 1 – Firenze

**CONDIDERATO CHE**

- l'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO):
  - è ente del Servizio sanitario regionale, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, ai sensi della LR n. 3/2008 e s.m.i.;
  - la sua missione consiste nel promuovere, produrre, misurare e studiare azioni di prevenzione primaria, secondaria e terziaria dei tumori, nell'ambito del servizio sanitario pubblico;
  - nell'ambito dei principi indicati nella Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i., esercita, tra le altre, le seguenti attività istituzionali:
    - a) ricerca, valutazione e sorveglianza epidemiologica, promozione e realizzazione di progetti di intervento nel campo della prevenzione primaria in ambito oncologico, sia nella popolazione generale che in sottogruppi a rischio specifico;
    - b) ricerca, valutazione epidemiologica e dell'appropriatezza delle tecnologie Health Technology Assessment (HTA), definizione dei percorsi diagnostici nel campo della prevenzione secondaria in ambito oncologico e promozione e realizzazione di programmi di screening oncologico;
    - c) organizzazione, esecuzione, monitoraggio delle procedure diagnostiche correlate agli screening istituzionali;
    - d) prevenzione terziaria con specifico riferimento al follow- up, al sostegno psicologico ed alla riabilitazione dei pazienti oncologici;
    - e) sorveglianza epidemiologica relativa agli aspetti di stile di vita, incluse le abitudini alimentari e voluttuarie e i livelli di attività fisica, le esposizioni ambientali e occupazionali e gli aspetti socio- economici collegati;
    - f) studio di suscettibilità individuale e di gruppi ad alto rischio;
    - g) attività ambulatoriali e di laboratorio, diagnostiche e specialistiche, sulla base della programmazione regionale e di Area Vasta, per la prevenzione, la ricerca e l'assistenza oncologica;
    - h) aggiornamento professionale, nell'ambito della prevenzione oncologica, per le aziende sanitarie del servizio sanitario regionale e nazionale.
  - costituisce il riferimento prioritario per gli Organi di governo regionale per ciò che riguarda l'epidemiologia oncologica, gli screening, la riabilitazione oncologica ed i percorsi speciali di senologia clinica;

- garantisce, attraverso le forme previste dalle normative nazionali e regionali e nel rispetto dei principi della centralità della persona, la partecipazione delle associazioni di volontariato e di promozione sociale nell'ambito dell'attività dell'Istituto;
- la sua visione strategica è rivolta ad assicurare, nel rispetto degli obiettivi posti dagli atti di pianificazione nazionale e regionale, la massima accessibilità ai servizi per i cittadini, l'equità delle prestazioni erogate, il raccordo istituzionale con gli enti locali, il collegamento con le altre organizzazioni sanitarie e del volontariato, l'ottimizzazione e l'integrazione delle risorse;
- le sue attività e organizzazione sono rivolte ad assicurare, promuovere e tutelare:
  - a. la salute delle persone e della collettività, nell'ambito di un sistema universalistico;
  - b. la risposta, nel rispetto della dignità umana, ai reali bisogni della comunità e delle singole persone;
  - c. la comprensione ed il rispetto delle persone assistite, anche in considerazione delle diverse esigenze sociali, culturali e personali;
  - d. l'umanizzazione dell'assistenza (accoglienza, tempestività, trasparenza, rispetto della privacy);
  - e. il consolidamento e lo sviluppo, nell'ambito della sanità pubblica, degli interventi di prevenzione oncologica primaria, secondaria e terziaria, secondo criteri guida di equità, qualità, appropriatezza e integrazione strutturata con la ricerca nel settore;
- che la Scuola:
  - assolve utilmente ad una funzione di integrazione strutturale con le finalità proprie del SSN;

### **CONDIDERATO INOLTRE CHE**

- l'Istituto, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può stipulare, sulla base della normativa vigente, accordi di collaborazione con soggetti pubblici e privati e partecipare a fondazioni e società, tipiche e atipiche;

### **PRESO ATTO**

- dell'esigenza della Scuola di garantire la prevenzione delle patologie oncologiche per la popolazione stanziale consistente in circa 3000 persone, ivi comprese le famiglie dei militari, per cui la medesima ha proposto di poter stipulare un protocollo d'intesa della durata di 12 mesi dalla data di sottoscrizione, per attività a carattere clinico preventivo, nonché formazione ed informazione del personale in materia di prevenzione oncologica mettendo a disposizione spazi adeguati che ISPO accetta di utilizzare, ritenendoli idonei allo scopo;

### **VISTI**

- gli articoli 11, 19 e 47, comma 5 punto c) della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Istituzione del servizio sanitario nazionale;
- il DPCM 12 gennaio 2017 Livelli essenziali di assistenza, in base al quale gli screening oncologici (mammella, cervice e colon retto) costituiscono un Livello Essenziale di Assistenza (LEA), che ogni Regione deve garantire alle persone aventi diritto;
- la D.G.R.T. 24 marzo 2004, n. 493 Livelli essenziali di assistenza – Indirizzi alle Aziende Sanitarie sulle modalità di partecipazione alla spesa;
- l'art. 6, comma 1, del DPCM 31 gennaio 1958, n. 136 Regolamento anagrafico;
- la Circolare Ministero della Sanità 11 maggio 1984, n. 1000.116 Iscrizione negli elenchi delle Unità sanitarie locali, che:
  - ribadisce come la legge sanitaria sia finalizzata ad assicurare l'assistenza a tutta la popolazione presente sul territorio nazionale, a prescindere da qualsiasi relazione tra le persone e un determinato Comune;
  - recita che possono essere iscritti in appositi elenchi della USL le persone non residenti – ossia non iscritte nell'anagrafe di uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale della USL

stessa, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento anagrafico – tra cui sono compresi i militari di carriera e loro familiari assegnati a prestare servizio, in via temporanea, in una località diversa da quella di residenza per oltre tre mesi

## **TUTTO CIO' PREMESSO E VALUTATO SI CONVIENE**

### **Art. 1 – Premessa**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **Art. 2 – Finalità e obiettivi**

1. Il presente Accordo ha la finalità di definire i rapporti di reciproca collaborazione tra i due Enti sottoscrittori per la promozione, l'istituzione e lo sviluppo di attività di comune interesse nel settore della sanità pubblica, mediante l'impiego delle risorse, delle strutture e dei mezzi in rispettiva dotazione da individuare con successivi accordi, al fine di consentire sinergie tali da garantire standard qualitativi di eccellenza per l'utenza civile e militare.

2. Per attuare le diverse forme di collaborazione saranno stipulati specifici accordi attuativi, per disciplinare in ogni singolo settore la durata e la natura delle attività e delle prestazioni tecniche e scientifiche e le risorse umane e strumentali impiegate, anche attraverso la configurazione di gruppi di lavoro congiunti.

3. Il presente Accordo di reciproca collaborazione definisce modalità organizzative e procedurali per assicurare agli allievi e al personale della Scuola e ai loro familiari, le attività di prevenzione primaria e le attività di prevenzione secondaria oncologica erogate come LEA.

4. Obiettivi dell'Accordo sono:

- L'AVVIO DI PERCORSI di attuazione e di implementazione dei contenuti del presente Accordo, con particolare attenzione allo scambio di esperienze dei diversi attori che operano nell'ambito delle attività di prevenzione oncologica primaria e secondaria;

- L'ADOZIONE DI NUOVI STRUMENTI e potenziamento degli esistenti, al fine di sviluppare una conoscenza integrata e il coordinamento delle azioni tra le risorse messe a disposizione dagli enti firmatari ed eventualmente altre risorse che si rendano disponibili (finanziamenti europei, statali, regionali ecc.), al fine di ottimizzarne l'utilizzo.

5. Allo scopo di organizzare un razionale percorso assistenziale, si ritiene necessario fornire e concordare indicazioni operative per tutti i soggetti coinvolti nella presa in carico, definendo quali attori coinvolti nel percorso gli operatori di ISPO e quelli della Scuola. I ricordati soggetti concorreranno alla progettazione ed alla realizzazione dei contenuti dell'Accordo.

### **Articolo 3 – Azioni**

1. Le finalità e gli obiettivi del presente Accordo sono perseguiti in particolare attraverso le seguenti azioni:

- avvio di percorsi gratuiti di informazione e diffusione di dati e conoscenze rivolte all'utenza, favorendo la sensibilizzazione ai temi del presente Accordo, attraverso percorsi di approfondimento;

- attività formative gratuite rivolte agli operatori dello Scuola, connesse alle esigenze previste dal presente Accordo rispetto alla raccolta informazioni delle situazioni di bisogno;

- prevenzione secondaria per il carcinoma mammario, mediante mammografia bilaterale biennale, in donne di età compresa tra 45 e 74 anni ed eventuali esami di approfondimento;

- prevenzione secondaria per il carcinoma della cervice uterina, mediante pap test biennale in donne di età compresa tra 25 e 33 anni e test HPV quinquennale in donne di età compresa tra 34 e 65 anni ed eventuali esami di approfondimento;

- prevenzione secondaria per il carcinoma colo rettale, mediante ricerca biennale del sangue occulto fecale, in soggetti di età compresa tra 50 e 70 anni ed eventuali esami di approfondimento (colonscopia totale).

Tali attività di prevenzione secondaria (screening) saranno effettuate gratuitamente, al pari con gli altri cittadini italiani, previa acquisizione da parte degli interessati, del domicilio sanitario presso

PASL Toscana Centro. In tal modo gli interessati potranno anche usufruire, previo pagamento del ticket, ove dovuto, delle prestazioni non di screening.

2. Inoltre la Scuola e ISPO promuoveranno percorsi e programmi di approfondimento e riflessione comuni, al fine di condividere dati, informazioni e metodologie, nonché attività sperimentali, progetti e studi di comune interesse.

#### **Articolo 4 – Impegni della Scuola, impegni di ISPO e impegni comuni**

1. ISPO si impegna a:

- mettere a disposizione la propria Unità Mobile Mammografica, presso la sede individuata;
- rendere note le modalità operative in un incontro plenario alla presenza degli operatori della Scuola. Si impegna altresì ad essere disponibile, con proprio personale dedicato, quando necessario a fornire assistenza operativa ai medesimi operatori;
- predisporre una lettera dedicata all'utenza della Scuola, aventi diritto allo screening;
- rifornire periodicamente e comunque al bisogno, la Scuola dei kit per il sangue occulto fecale e della modulistica allegata. Il materiale rifornito sarà stoccato presso la sede di ISPO, Via Cosimo il Vecchio 2 Firenze dove, incaricati della Scuola potranno ritirarlo;
- controllare e monitorare le attività previste dal presente Accordo;
- mettere a disposizione le proprie strutture per eventuali attività di promozione e coordinamento delle azioni previste dal presente Accordo.
- assicurare il corretto uso dei locali ed eventuali attrezzature e presidi sanitari messi a disposizione dalla Scuola all'interno dei locali dell'Infermeria Presidiaria, già destinati ad uso sanitario che verranno da ISPO ritenuti idonei allo scopo;
- garantire il ripristino dell'idoneità dei locali e dei presidi sanitari messi a disposizione della Scuola, in caso di utilizzo maldestro da parte dei propri dipendenti;
- permettere l'immediato recupero dei locali messi a disposizione in caso di:
  - inderogabili motivi di servizio;
  - soppressione del Comando Scuola;
- acquisire il gradimento dell'A.M. per il personale impiegato dal concessionario;
- segnalare preventivamente persone e mezzi che dovranno accedere in caserma.
- garantire la copertura assicurativa necessaria all'espletamento delle attività sanitarie.

2. La Scuola si impegna a:

- assicurare la possibilità di stazionamento, presso la sede individuata, dell'Unità Mobile Mammografica di ISPO, garantendo la possibilità di accesso, oltre che alle utenti di cui all'art. 2, comma 1, a quelle "esterne", giornalmente invitate per l'effettuazione dello screening (gli elenchi verranno forniti da ISPO alla Scuola con 48 ore di anticipo rispetto alla prestazione prenotata), nonché le procedure di accettazione;
- assicurare i prelievi per pap test e HPV da parte degli operatori ISPO, da inviare presso il Laboratorio di ISPO;
- orientare ed informare l'utenza, di cui all'art. 2, comma 1, del presente Accordo:
  - su come e dove presentarsi per effettuare gli accertamenti previsti;
  - circa le procedure da seguire;
  - comunicando direttamente con i colleghi di ISPO al fine di facilitare e garantire, in una logica di "rete", la reale presa in carico dell'utente;
- garantire che gli operatori della Scuola svolgano le procedure di consegna del kit per la ricerca del sangue occulto fecale e dell'apposita modulistica, fornendo informazioni circa il percorso di screening;
- garantire che l'ambulatorio sia rifornito dei kit e della modulistica necessaria messi a disposizione di ISPO;
- garantire la raccolta dei campioni riconsegnati dagli utenti;

- garantire la refrigerazione adeguata (4° Celsius) dei campioni durante il trasporto;
  - garantire la consegna dei campioni al servizio di accettazione di ISPO;
  - allestire modulistica adeguata per facilitare l'operazione di riconsegna da parte degli utenti.
  - Presso l'ambulatorio della Scuola dovrà essere presente un apparecchio di refrigerazione domestica (circa 4° Celsius), dove potranno essere stoccati i campioni nell'intervallo di tempo tra la riconsegna e il trasporto al Laboratorio di ISPO.
  - realizzare, per tutta la durata dell'Accordo, le azioni previste, attraverso l'inserimento delle stesse nel proprio piano operativo;
  - supportare il processo di monitoraggio e controllo delle attività previste dal presente Accordo;
  - promuovere occasioni di incontro sulle attività e sulle azioni previste e messe in campo dal presente Accordo, ai fini della loro diffusione e conoscenza;
3. Scuola e ISPO si impegnano a:
- garantire, per tutta la durata del Accordo, momenti di confronto e collaborazione per le azioni ivi previste;
  - favorire la partecipazione alle attività previste dal presente Accordo di tutti i soggetti, che direttamente o indirettamente sono coinvolti nella progettazione delle azioni previste;
  - approvare un piano di attività annuale per la realizzazione delle azioni.
4. Ogni richiesta rilasciata dalla Scuola deve riportare il timbro della struttura e la firma leggibile del medico, con la dicitura:

<p><b>IL DIRETTORE</b>  <b>(Magg. me. Lara Cantini)</b></p>
---

La richiesta potrà essere firmata dall'Ufficiale Medico Direttore dell'Infermeria Presidiaria del Comando Scuola o dall'Ufficiale Medico addetto in caso di assenza del titolare;

5. La Scuola invia trimestralmente, tramite il Direttore dell'Infermeria Presidiaria, al Direttore Sanitario di ISPO un resoconto dell'attività contenente il numero delle persone che hanno usufruito del servizio, il numero delle prestazioni rese e altri eventuali dati ritenuti significativi (es. non responder), come da modello fornito da ISPO e concordato tra Direttore Sanitario di ISPO e Capo Sezione Sanità/Direttore dell'Infermeria Presidiaria.

6. Il personale ed i materiali dell'Infermeria Presidiaria/Sezione Sanità non verranno utilizzati per le attività sanitarie erogate da ISPO, salvo autorizzazione in tal senso del Comando Generale.

#### **Articolo 5 – Modalità di attuazione dell'Accordo**

1. Al fine di garantire il raggiungimento delle finalità, i soggetti firmatari del presente Accordo di collaborazione si avvarranno di un gruppo di coordinamento composto dal Direttore Sanitario di ISPO, dal Capo Sezione Sanità/Direttore dell'Infermeria Presidiaria e dal Direttore della SC Screening e Prevenzione Secondaria di ISPO, che dovrà occuparsi del monitoraggio delle azioni previste, della valutazione dell'andamento dell'Accordo nel suo complesso e approvare il piano delle attività annuale.

#### **Articolo 6 – Durata**

1. Il presente Accordo ha validità per la durata di 12 mesi dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo di anno in anno per i successivi 3 anni, previa richiesta ed accettazione delle parti ed il diritto di recesso potrà essere esercitato tramite espressa disdetta a mezzo posta elettronica certificata entro tre mesi precedenti la scadenza.

#### **Articolo 7 – Privacy e scambio dati**

1. Le parti s'impegnano a favorire lo scambio di documentazione e informazioni inerenti l'attuazione del presente Accordo, attraverso modalità consone ed utili ad attendere con continuità, tempestività e completezza agli adempimenti di rispettiva competenza, nel rispetto

delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. I dati non potranno essere utilizzati per scopi diversi da quelli per i quali sono state forniti.

2. Ciascuna delle parti avrà cura di applicare opportune misure per mantenere circoscritte nel proprio ambito le informazioni e documentazioni ottenute; di conseguenza, si impegna a non divulgare a non permettere che altri divulgino tali documentazioni e/o informazioni senza l'esplicito consenso, di volta in volta espresso per iscritto dalla parte che le ha fornite, salvo per quanto deve essere necessariamente comunicato a terzi per la realizzazione delle attività e fatti salvi eventuali obblighi derivanti da leggi e regolamenti.

3. L'eventuale divulgazione scientifica di qualsivoglia dato acquisito mediante l'attività posta in essere presso il Comando Scuola potrà avvenire solo previa autorizzazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

### **Articolo 8 – Eventuali modifiche**

Eventuali modifiche al presente Accordo, dovute al mutare delle condizioni organizzative o delle attività poste in essere, daranno luogo a specifiche variazioni dello stesso da approvare con appositi e successivi atti e concordate preventivamente dai firmatari.

### **Art. 9 – Oneri**

1. Il presente Accordo d'intesa è senza oneri aggiuntivi per la Scuola e per ISPO, che si impegna unicamente a fornire alla Scuola il materiale d'uso per la ricerca del sangue occulto fecale;

2. Oneri relativi ad eventuali accertamenti ed ulteriori screening nonchè per l'accesso alle relative prestazioni saranno a carico dei diretti interessati nell'ambito del rapporto tra paziente e Istituto e non potranno essere in alcun modo attribuiti all'Amministrazione Militare.

### **Art. 10 – Registrazione e bollo**

Il presente Accordo è soggetto all'imposta di bollo. La spesa di bollo e la registrazione del presente accordo sono a carico di ISPO ai sensi delle disposizioni vigenti.

Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso con oneri a carico del richiedente.

### **Art. 12 – Comunicazioni e notifiche**

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, c/o le rispettive sedi dei contraenti, ovvero presso il diverso indirizzo o PEC che le Parti provvederanno a comunicarsi, successivamente alla data di formalizzazione del presente Accordo

Il presente protocollo costituisce il contratto indivisibile tra le Parti in relazione al suo oggetto e sostituisce e annulla qualsivoglia impegno precedente delle parti in relazione all'oggetto dello stesso.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore Generale di ISPO

*Prof. Gianni Amunni*

Il Capo Servizio Amministrativo

*Cap. Michela Villa*

Firenze, li 18.09.2017

**VISTO**  
IL COMANDANTE  
(*Gen. D. Gianfranco Cavallo*)

Strutture aziendali da partecipare:  
Direzione